



**REGOLAMENTO  
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
FAMIGLIE DEGLI EMIGRATI  
"A.N.F.E. APS"**

Parte integrante dello Statuto  
"Assemblea Nazionale del 18 dicembre 2020"

## **Articolo 1**

### **Costituzione**

1. L'Associazione ha sede legale, a livello nazionale, in Roma, alla via Federico Cesi, n. 44, ove è eletto a tutti gli effetti di legge il domicilio del Presidente nazionale.
2. La sede legale può essere trasferita su decisione dell'Assemblea nazionale dei soci a maggioranza semplice nel medesimo Comune di Roma e a maggioranza qualificata al di fuori di esso. Per particolari esigenze possono essere istituite sedi secondarie.

## **Articolo 2**

### **Finalità**

1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali, l'A.N.F.E. impronta la propria azione ai principi statuiti dal vigente Statuto.

## **Articolo 3**

### **Componenti dell'A.N.F.E. e modalità associativa.**

Possono aderire all'ANFE in qualità di componenti dell'Associazione tutti coloro che ne approvano le finalità e lo statuto indipendentemente dalla propria nazionalità, appartenenza etnica e religione, e che collaborano attivamente e personalmente al perseguimento degli scopi istituzionali e l'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione

### **Sedi Territoriali:**

#### **Gli associati persone fisiche e giuridiche che possono aderire si distinguono in:**

- Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- Benemeriti: coloro che conferiscono somme, lasciti e beni all'A.N.F.E.;
- Ordinari: coloro i quali risultano in regola con il versamento delle quote sociali;
- Sostenitori: coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, alle iniziative ed ai servizi offerti dall'Associazione, dietro eventuale versamento di contributi quali: corsi, eventi o manifestazioni. Tale categoria di Associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto Associativo (ad esempio la partecipazione ad un singolo corso) non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di esser convocato nelle assemblee. Gli Associati a tale categoria sono iscritti nell'apposito libro "Soci Sostenitori".

#### **Possono del pari essere soci delle sedi Territoriali dell'ANFE:**

- associazioni di promozione sociale (APS) ed altre associazioni senza scopo di lucro, che possono anche adottare la qualifica di ente del Terzo settore (ETS) ma solo fino ad un limite massimo del 25% del totale dei soci iscritti all'ANFE;
- altre associazioni senza scopo di lucro, altre Enti del Terzo settore;
- eventuali altri enti, senza scopo di lucro, che non siano configurabili come Enti del terzo settore o non aventi natura associativa;

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) associati ai Comitati Territoriali di riferimento potranno aderire, in accordo con la Presidenza Nazionale, secondo quanto stabilito dal regolamento dell'ANFE sulle adesioni e sul tesseramento, a condizione che procedano al recepimento delle previsioni statutarie espresse dallo Statuto Nazionale. Gli aspiranti soci dei Comitati Territoriali devono presentare domanda presso un qualsiasi

Comitato Territoriale o Regionale menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente alla dichiarazione di accettazione e rispetto dello statuto, al regolamento interno, del codice eticodelle deliberazioni degli organi sociali.

La richiesta di adesione all'ANFE di una organizzazione deve essere deliberata dall'assemblea dei soci dell'organizzazione medesima.

L'accettazione è deliberata dall'organismo dirigente del livello associativo competente, di norma il Comitato Territoriale.

Lo status di socio e di organizzazione aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'iscrizione a Socio effettivo dell'A.N.F.E. deve essere richiesta per iscritto compilando l'apposito modulo di iscrizione e inviandolo, per posta ordinaria o via fax, al Segretario della Struttura territoriale di appartenenza. Tale modulo deve essere uniforme per tutte le Strutture. Alla richiesta di iscrizione deve essere altresì allegato il certificato del Casellario Giudiziale e/o carichi pendenti, a pena di rigetto della domanda. La richiesta di iscrizione è revocabile solo in forma scritta.

Il Comitato direttivo territoriale, ricevuta la richiesta, decide, alla prima riunione utile, sull'ammissione dei nuovi Soci. Il voto espresso dai singoli componenti del Comitato direttivo circa l'ammissione viene notificato all'Assemblea, ed al Socio stesso.

L'aspirante socio la cui domanda di ammissione sia stata rigettata, potrà richiedere nuovamente l'iscrizione, decorso almeno un anno dalla data di ricevimento della comunicazione del rigetto, dimostrando la cessazione delle cause che ne avevano determinato la mancata accettazione. A tale provvedimento l'aspirante Socio, entro trenta giorni e con adeguata motivazione, può proporre appello al Collegio dei Garanti dell'ANFE Nazionale.

A decorrere dalla data in cui il Socio è iscritto nell'apposito Libro, questi viene considerato Socio a tutti gli effetti, con tutti i diritti e gli obblighi derivanti, ed è tenuto a versare la prima quota annuale associativa, entro un mese dal ricevimento della comunicazione di ammissione, mediante bonifico bancario o altra forma di pagamento e secondo le modalità indicate nel modulo di iscrizione.

### **Requisiti per l'iscrizione a socio e partecipazione alla cariche Sociali:**

#### **a. Per le persone fisiche**

- aver compiuto il 18° anno di età;
- non essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- possedere i requisiti di integrità morale, di onorabilità, lealtà, probità e rettitudine conformi ai valori perseguiti dall'Associazione.

#### **b. Per le Persone Giuridiche:**

- essere costituite da almeno tre mesi dalla domanda di adesione;
  - non essere in stato di fallimento o amministrazione controllata;
  - il legale rappresentante non abbia condanne passate in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
  - entro trenta giorni dall'iscrizione nel Libro dei Soci, al nuovo Socio sarà rilasciata dalla relativa struttura, l'attestato di avvenuta iscrizione e la relativa tessera di adesione.
- 
- Le tessere sociali e il simbolo identificativo dell'A.N.F.E. sono uniformi per tutti gli iscritti e conformi al modello stabilito dalla Sede Nazionale dell'ANFE;
  - Per l'elezione alle cariche Nazionali e Regionali è necessaria l'iscrizione da almeno tre anni consecutivi.

- Ai fini dei diritti associativi fa fede la data di iscrizione del Socio nel Libro dei Soci.

## **Sedi Regionali:**

### **Gli associati persone fisiche e giuridiche che possono aderire si distinguono in:**

- Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- Benemeriti: coloro che conferiscono somme, lasciti e beni all'A.N.F.E.;
- Ordinari: coloro i quali risultano in regola con il versamento delle quote sociali (sedi territoriali);
- Sostenitori: coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, alle iniziative ed ai servizi offerti dall'Associazione, dietro eventuale versamento di contributi quali: corsi, eventi o manifestazioni. Tale categoria di Associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto Associativo (ad esempio la partecipazione ad un singolo corso) non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, ne tantomeno di esser convocato nelle assemblee. Gli Associati a tale categoria sono iscritti nell'apposito libro "Soci Sostenitori".

### **Possono del pari essere soci delle sedi Regionali dell'ANFE:**

- associazioni di promozione sociale (APS) ed altre associazioni senza scopo di lucro di rilevanza Regionale, che possono anche adottare la qualifica di ente del Terzo settore (ETS) ma solo fino ad un limite massimo del 25% del totale dei soci iscritti all'ANFE;
- altre associazioni senza scopo di lucro di rilevanza regionale, altre Enti del Terzo settore di rilevanza regionale;
- eventuali altri enti, senza scopo di lucro, che non siano configurabili come Enti del terzo settore o non aventi natura associativa e che siano di rilevanza regionale;
- Tutte le sedi Territoriali della Regione di competenza;

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) associati ai Comitati Regionali di riferimento potranno aderire, in accordo con la Presidenza Nazionale, secondo quanto stabilito dal regolamento dell'ANFE sulle adesioni e sul tesseramento, a condizione che procedano al recepimento delle previsioni statutarie espresse dallo Statuto dell'ANFE Nazionale.

Gli aspiranti soci dei Comitati Regionali devono presentare domanda presso il Comitato Regionale di pertinenza menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente alla dichiarazione di accettazione e rispetto dello statuto, al regolamento interno, del codice etico delle deliberazioni degli organi sociali.

La richiesta di adesione all'ANFE di una organizzazione deve essere deliberata dall'assemblea dei soci dell'organizzazione medesima. L'accettazione è deliberata dall'organismo dirigente regionale.

Lo status di socio e di organizzazione aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'iscrizione a Socio effettivo dell'A.N.F.E. deve essere richiesta per iscritto compilando l'apposito modulo di iscrizione e inviandolo, per posta ordinaria o via fax, al Segretario della Struttura regionale di competenza. Tale modulo deve essere uniforme per tutte le Strutture. Alla richiesta di iscrizione deve essere altresì allegato il certificato del Casellario Giudiziale e/o carichi pendenti, a pena di rigetto della domanda. La richiesta di iscrizione è revocabile solo in forma scritta.

Il Comitato direttivo regionale, ricevuta la richiesta, decide, alla prima riunione utile, sull'ammissione dei nuovi Soci. Il voto espresso dai singoli componenti del Comitato direttivo circa l'ammissione viene notificato all'Assemblea, ed al Socio stesso.

L'aspirante socio la cui domanda di ammissione sia stata rigettata, potrà richiedere nuovamente l'iscrizione, decorso almeno un anno dalla data di ricevimento della comunicazione del rigetto, dimostrando la cessazione delle cause che ne avevano determinato la mancata accettazione. A tale provvedimento l'aspirante Socio, entro trenta giorni e con adeguata motivazione, può proporre appello al Collegio dei

Garanti dell'ANFE Nazionale.

A decorrere dalla data in cui il Socio è iscritto nell'apposito Libro, questi viene considerato Socio a tutti gli effetti, con tutti i diritti e gli obblighi derivanti, ed è tenuto a versare la prima quota annuale associativa, entro un mese dal ricevimento della comunicazione di ammissione, mediante bonifico bancario o altra forma di pagamento e secondo le modalità indicate nel modulo di iscrizione.

#### **Requisiti per l'iscrizione a socio e partecipazione alle cariche Sociali:**

##### **a. Per le persone fisiche**

- aver compiuto il 18° anno di età;
- non essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- possedere i requisiti di integrità morale, di onorabilità, lealtà, probità e rettitudine conformi ai valori perseguiti dall'Associazione.

##### **b- Per le Persone Giuridiche:**

- essere costituite da almeno tre mesi dalla domanda di adesione;
  - non essere in stato di fallimento o amministrazione controllata;
  - il legale rappresentante non abbia condanne passate in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
  - entro trenta giorni dall'iscrizione nel Libro dei Soci, al nuovo Socio sarà rilasciata dalla relativa struttura, l'attestato di avvenuta iscrizione e la relativa tessera di adesione.
- Le tessere sociali e il simbolo identificativo dell'A.N.F.E. sono uniformi per tutti gli iscritti e conformi al modello stabilito dalla Sede Nazionale dell'ANFE;
  - Per l'elezione alle cariche Nazionali e Regionali è necessaria l'iscrizione da almeno tre anni consecutivi.
  - Ai fini dei diritti associativi fa fede la data di iscrizione del Socio nel Libro dei Soci.

#### **Sede Nazionale:**

#### **Gli associati persone fisiche e giuridiche che possono aderire si distinguono in:**

- Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- Benemeriti: coloro che conferiscono somme, lasciti e beni all'A.N.F.E.;
- Onorari: coloro ai quali il comitato direttivo nazionale attribuisca la qualifica per meriti particolari;
- Ordinari: coloro i quali risultano in regola con il versamento delle quote sociali, in particolare le sedi regionali e territoriali;
- Sostenitori: coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, alle iniziative ed ai servizi offerti dall'Associazione, dietro eventuale versamento di contributi quali: corsi, eventi o manifestazioni. Tale categoria di Associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto Associativo (ad esempio la partecipazione ad un singolo corso) non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di esser convocato nelle assemblee. Gli Associati a tale categoria sono iscritti nell'apposito libro "Soci Sostenitori".

#### **Possano del pari essere soci della sede Nazionale dell'ANFE:**

- associazioni di promozione sociale (APS) ed altre associazioni senza scopo di lucro, di rilevanza nazionale che possono anche adottare la qualifica di ente del Terzo settore (ETS) ma solo fino ad un limite massimo del 25% del totale dei soci iscritti all'ANFE Nazionale;

- altre associazioni senza scopo di lucro e altre Enti del Terzo settore di rilevanza nazionale;
- eventuali altri enti, senza scopo di lucro, che non siano configurabili come Enti del terzo settore o non aventi natura associativa, ma che abbiano una rilevanza nazionale o internazionale;
- Le persone che intendono conferire lasciti o donazioni di rilevante entità che non intendono associarsi ad una delle sedi territoriali.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al comitato nazionale ANFE menzionando la propria ragione sociale il nome e cognome del legale rappresentante, indirizzo, luogo e data di costituzione unitamente alla dichiarazione di accettazione e rispetto dello statuto dell'ANFE Nazionale, al regolamento interno, del codice etico e delle deliberazioni degli organi sociali.

L'accettazione è deliberata dal Comitato Direttivo nazionale dell'ANFE.

Lo status di socio e di organizzazione aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'iscrizione a Socio effettivo dell'A.N.F.E. deve essere richiesta per iscritto compilando l'apposito modulo di iscrizione e inviandolo, per posta raccomandata, e-mail, PEC, alla Presidenza Nazionale. Alla richiesta di iscrizione deve essere altresì allegato il certificato del Casellario Giudiziale e/o carichi pendenti, o autocertificazione, a pena di rigetto della domanda.

Il Comitato direttivo nazionale, ricevuta la richiesta, decide, alla prima riunione utile, sull'ammissione dei nuovi Soci. Il voto espresso dai singoli componenti del Comitato direttivo circa l'ammissione viene notificato all'Assemblea, ed al Socio stesso.

L'aspirante socio la cui domanda di ammissione sia stata rigettata, potrà richiedere nuovamente l'iscrizione, decorso almeno un anno dalla data di ricevimento della comunicazione del rigetto, dimostrando la cessazione delle cause che ne avevano determinato la mancata accettazione. A tale provvedimento l'aspirante Socio, entro trenta giorni e con adeguata motivazione, può proporre appello al Collegio dei Garanti dell'ANFE Nazionale.

A decorrere dalla data in cui il Socio è iscritto nell'apposito Libro, questi viene considerato Socio a tutti gli effetti, con tutti i diritti e gli obblighi derivanti, ed è tenuto a versare la prima quota annuale associativa, entro un mese dal ricevimento della comunicazione di ammissione, mediante bonifico bancario o altra forma di pagamento e secondo le modalità indicate nel modulo di iscrizione e verrà rilasciata la tessera associativa.

#### **Requisiti per l'iscrizione a socio e partecipazione alla cariche Sociali:**

##### **e- Per le persone fisiche**

- aver compiuto il 18° anno di età;
- non essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- possedere i requisiti di integrità morale, di onorabilità, lealtà, probità e rettitudine conformi ai valori perseguiti dall'Associazione.

##### **f- Per le Persone Giuridiche:**

- essere costituite da almeno tre mesi dalla domanda di adesione;
- non essere in stato di fallimento o amministrazione controllata;
- il legale rappresentante non abbia condanne passate in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

- Le tessere sociali e il simbolo identificativo dell'A.N.F.E. sono uniformi per tutti gli iscritti e conformi al modello stabilito dal comitato direttivo Nazionale dell'ANFE;
- Per l'elezione alle cariche Nazionali è necessaria l'iscrizione da almeno tre anni consecutivi nel registro soci dell'ANFE Nazionale, o ad una sede Territoriale o Regionale;
- Tutte le sedi Territoriali, già Provinciali e Regionali ed Estere in regola con le quote associative alla data di approvazione dello Statuto e del regolamento sono automaticamente iscritti al registro soci dell'ANFE Nazionale;
- Le stesse, entro trenta giorni, devono elaborare il proprio statuto conforme allo statuto nazionale. La sede Nazionale fornisce a tutte le sedi il modello elaborato in conformità allo statuto.
- Ai fini dei diritti associativi fa fede la data di iscrizione del Socio nel Libro dei Soci.
- La quota associativa annuale dovrà essere versata dai soci inderogabilmente entro il 30 aprile di ogni anno e l'importo della quota associativa è deliberata dal comitato direttivo Nazionale.

#### **Articolo 4**

##### **Organizzazione e Struttura**

1. Gli organi dell'Associazione sono esclusivamente quelli previsti dallo Statuto.
2. Gli organi statutari agiscono nell'ambito della propria competenza, nel rispetto dello Statuto, del presente Regolamento, del Codice etico e in conformità con la normativa vigente in materia.
3. Gli organi statutari impegnano l'Associazione solo se eletti regolarmente e come tali operanti nella scrupolosa osservanza delle norme che regolano la vita associativa.
4. Ciascuna Struttura svolge attività nell'ambito territoriale di appartenenza, utilizzando fondi e/o finanziamenti provenienti da soggetti pubblici e/o privati che operano nel medesimo ambito territoriale. Per progetti il cui finanziamento provenga da fonti Nazionali e/o Regionali le sedi territoriali dovranno informare, solo a titolo conoscitivo, le strutture superiori (Regionali e Nazionale).
5. L'avviso di convocazione di ciascuna riunione assembleare delle strutture Territoriali dovrà essere inviato per conoscenza al Comitato Direttivo Regionale, e le convocazioni assembleare delle sedi Regionali dovrà essere comunicato al Comitato direttivo Nazionale. Nell'avviso dovranno essere chiaramente esposti gli argomenti all'ordine del giorno, allegando, anche in bozza, i documenti pertinenti agli argomenti in discussione. Ciascun componente del Comitato Direttivo Nazionale ha facoltà di partecipare alle assemblee Regionali come. I componenti del Direttivo Regionale hanno la facoltà di partecipare alle assemblee dei comitati Territoriali. Le partecipazioni hanno scopo meramente conoscitivo.
6. Gli organi statutari delle Strutture superiori esercitano opera di sorveglianza e di stimolo sulle corrispondenti Strutture inferiori, intervenendo direttamente e motivatamente, ove necessario.
7. Il Presidente di ciascun Comitato territoriale ogni anno trasmette al rispettivo Comitato direttivo Regionale nonché al Comitato Direttivo Nazionale, entro il 30 settembre, la relazione annuale preventiva ed entro il 30 aprile la relazione consuntiva, unitamente a una copia del bilancio approvato con apposita relazione del revisore contabile. La documentazione viene trasmessa solo a scopo conoscitivo. L'ANFE riconosce autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala nazionale, regionale, territoriale ed estere, in spirito federale.



## Articolo 5

### **Sedi Esteri**

#### **Premessa**

1. In relazione al continuo aumento di italiani residenti all'estero e delle necessarie attività di assistenza a carattere locale, è istituita la figura del "*Delegato Anfe Nazionale*", da assegnare in ogni Paese/Nazione dove sussistano esigenze di rappresentanza delle collettività italiane locali, ma anche attività sociali e di cooperazione di natura istituzionale.

Il Delegato Anfe è nominato direttamente dal Presidente Nazionale dell'Anfe, sentito il parere del Comitato Direttivo, e presentato con lettera di accredito e credenziali alle singole Ambasciate d'Italia nei Paesi di interesse.

A loro è devoluta la possibilità di istituire un apposito Comitato Estero (o Associazione Anfe locale) in conformità con la regolamentazione nazionale, nel vincolo di attinenza, sia alla normativa della nazione ospitante (Statuto e regolamentazione finanziaria attuativa), sia alla rispondenza del presente Regolamento interno Anfe.

Al Comitato Estero potranno aderire cittadini italiani (ivi residenti o non) o esteri che opereranno in conformità alla normativa della Nazione Ospitante e sempre nel pieno rispetto degli scopi statutari.

Tenuto conto della peculiarità inerente, in particolare, il Diritto di Famiglia (con tutte le problematiche a carattere internazionale ad esso connesse) nonché il Diritto internazionale relativo ai sempre maggiori impegni in attività di cooperazione internazionale, è consentita l'iscrizione a titolo onorifico, al Comitato estero di pertinenza, di Professionisti di settore anche se residenti in altre Nazioni/Territori. L'eventuale impiego di soci aderenti "non residenti" sarà regolato in relazione a quanto previsto dalla legislazione Nazionale locale.

Il Presidente del Comitato (o Associazione) Estero Anfe si identifica nella figura del "Delegato Nazionale dell'Anfe" per la Nazione designata e deve essere accreditato presso la locale Ambasciata d'Italia. È il Responsabile Giuridico/finanziario del Comitato/Associazione e la sua nomina dovrà essere confermata dai soci alla prima utile assemblea generale. Nel suo ruolo esecutivo è anche il Presidente del Comitato di Presidenza.

2. La costituzione di una nuova Struttura estera e il relativo Statuto e Regolamento Interno, o eventuali varianti statutarie/Regolamento Interno, dovranno essere approvati dal Comitato Direttivo dell'ANFE.
3. Il Presidente del Comitato direttivo nazionale comunica al Comitato estero in via di costituzione la propria decisione sulla domanda di approvazione e, in caso di rigetto, ne dà adeguata e congrua motivazione. Avverso tale determinazione, è possibile proporre appello al Collegio dei Garanti entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il coordinamento e le interazioni in ambito ANFE di tutte le attività dei Delegati/Comitati Esteri è assegnato in ambito Comitato Direttivo dell'ANFE a un membro stesso del Comitato con durata equivalente al mandato, con l'incarico di: Responsabile e Coordinatore delle attività delle Delegazioni/Comitati Esteri (Responsabile Estero – R.E.).
5. Quando la costituzione del Comitato estero sia stata approvata dal Comitato direttivo nazionale, il R.E. dell'A.N.F.E. coadiuva il Comitato stesso in tutte le attività necessarie al fine di consentire il conseguimento del riconoscimento in loco.
6. Il Comitato estero propone al Comitato direttivo nazionale, attraverso il R.E., iniziative, progetti e azioni coordinate per la realizzazione delle finalità statutarie nel territorio estero interessato, in considerazione delle esigenze locali.
7. Ciascun Comitato estero ogni anno trasmette al Comitato direttivo nazionale, entro il 30 settembre, la relazione annuale preventiva per l'annualità solare successiva ed entro il 30 aprile la relazione



consuntiva dell'anno solare precedente, unitamente a una copia del bilancio approvato con apposita relazione del Revisore dei Conti, solo a scopo meramente conoscitivo.

## **Articolo 6**

### **Assemblee:**

Ad ogni Assemblea può essere inviato un rappresentante del Comitato direttivo della Struttura immediatamente superiore.

## **Articolo 7**

### **Assemblea ordinaria:**

1. L'Assemblea ordinaria dei vari livelli organizzativi delibera sulle materie ad esse attribuite dallo Statuto.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e, in ogni caso, entro il 28 febbraio di ogni anno al livello regionale e provinciale, ed entro il 30 aprile di ogni anno al livello nazionale. Qualora sussistano particolari ragioni connesse all'oggetto dell'attività, il Comitato direttivo nazionale, con decisione motivata, potrà posticipare tale ultimo termine non oltre centottanta giorni dalla fine dell'anno solare precedente.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente della rispettiva Struttura con lettera raccomandata A.R. inviata a ciascun avente diritto, ovvero mediante posta elettronica certificata, E-mail, o con avviso generale da pubblicarsi sul sito Internet dell'Associazione, almeno 15 giorni prima della data di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno nonché del luogo, data e ora di riunione.
4. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
5. All'apertura dell'Assemblea il Presidente provvede a:
  - accertare la validità dell'assemblea;
  - dirigere i lavori assembleari, regolamentare gli interventi e i dibattiti, stabilendone la precedenza e la durata;
  - espletare tutte le operazioni necessarie per lo svolgimento delle votazioni.
6. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza.
7. Ciascun avente diritto a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro avente diritto. Sono ammesse massimo due deleghe per persona.
8. La votazione si svolge con modalità palese, mediante enunciazione del quesito da parte del Presidente e manifestazione della preferenza da parte degli aventi diritto con alzata di mano. Il Segretario procede al conteggio dei voti e comunica il risultato al Presidente, il quale dichiara l'esito della votazione.
9. Il verbale di Assemblea dovrà essere sottoscritto dal Segretario e dal Presidente nell'ambito della relativa Struttura, trascritto in apposito libro a cura del Presidente o del Segretario e pubblicato sul sito Internet dell'Associazione.

### **Assemblea elettiva:**

1. è convocata dal Presidente del Comitato direttivo della relativa Struttura alle scadenze e nei casi previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento per il rinnovo delle cariche sociali;
2. il Presidente, sentito il consiglio Direttivo procede alla comunicazione a tutte le strutture Regionali, Territoriali ed Estere promuovendo le candidature;
3. si possono candidare tutti i soci in regola con la quota associativa;

4. per le candidature ai vari organi della struttura Nazionale è necessaria la regolarità della quota associativa della struttura di appartenenza
5. gli aspiranti candidati, almeno quindici giorni prima della data delle elezioni, fanno pervenire la propria candidatura alla Segreteria della Struttura per la quale si propongono, che, a sua volta, provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti a formare le liste;
6. le candidature pervenute devono indicare per la carica per la quale si propongono:
  - Candidatura alla Presidenza;
  - Candidatura alla carica di componente del Consiglio Direttivo (il numero di consiglieri è previsto dallo statuto);
  - Candidatura alla carica di componente del collegio dei Garanti (in questo caso soltanto per la struttura Nazionale);
7. il Comitato direttivo, verificato il rispetto dei termini e accertate le condizioni di eleggibilità, nonché la disponibilità dei candidati stessi ad assumere le relative cariche in caso di elezione, provvedono a redigere la lista e curano la predisposizione delle schede elettorali attraverso la Segreteria della Struttura di appartenenza;
8. le schede elettorali devono essere tre: la prima per la candidatura alla Presidenza, la seconda per la Candidatura alla carica di Componente il Consiglio Direttivo e la terza per la candidatura alla carica di componente il Collegio dei Garanti (soltanto per la struttura Nazionale).
9. le schede elettorali devono essere tutte timbrate e siglate dal segretario e dal Presidente dell'Assemblea;
10. in sede di elezione, il Segretario consegna le tre schede (una alla volta) a ciascun avente diritto;
11. a seguito della votazione, il Segretario coadiuvato da n.2 scrutatori, procede allo spoglio pubblico e al conteggio:
  - è eletto alla carica di Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti;
  - sono eletti alla carica di componenti del comitato direttivo i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;
  - il Presidente dichiara infine l'esito della votazione, nel seguente ordine: Presidente, Consiglieri e Collegio dei Garanti.
  - a) Qualora il Presidente eletto venga meno, per morte, ineleggibilità o dimissioni, si procederà alla nuova elezione del solo Presidente:
  - b) Qualora uno dei consiglieri eletti venga a mancare per morte, ineleggibilità o dimissioni, si procederà alla surroga del primo dei non eletti.
  - c) Qualora uno dei componenti del Collegio dei Garanti venga a mancare, per morte, ineleggibilità o dimissioni, si procederà alla surroga del primo dei non eletti.

## **Articolo 8**

### **Assemblea straordinaria:**

1. L'Assemblea straordinaria è convocata con le modalità stabilite per le Assemblee ordinarie ed è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto.
2. Spetta, in via esclusiva, all'assemblea straordinaria deliberare sulle materie ad essa attribuite dallo Statuto.

**Tutte le strutture "Territoriali, Regionali, Nazionale ed Esteri possono attivare, per la partecipazione**

**alle sedute assembleari. la modalità di videoconferenza e l'espressione del voto per via elettronica. Il Segretario della seduta ed il Presidente dovranno verificare e certificare l'identità del componente l'organismo quando esprime il voto.**

## **Articolo 9**

### **Comitato Direttivo**

1. Il Comitato direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti; le decisioni sono valide se adottate dalla metà più uno dei presenti al momento del voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Non sono ammesse deleghe.
3. Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive è dichiarato decaduto e surrogato dal primo dei non eletti.
4. Il Consigliere dimissionario, deceduto o decaduto è surrogato dal primo dei non eletti.
5. Ove i Consiglieri subentrati a deceduti, dimissionari o decaduti giungano a rappresentare la metà più uno dei componenti del Comitato direttivo, il Presidente dichiara lo scioglimento dello stesso e convoca l'Assemblea per una nuova elezione del solo Comitato Direttivo.
6. Le relazioni dell'Assemblea sono fatte proprie dal Comitato direttivo; se approvate a maggioranza devono contenere anche le istanze della minoranza.
7. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario.
8. Il Segretario redige il verbale che, dopo emendamenti ed approvazione del Comitato direttivo nella medesima riunione o al più tardi in quella successiva, è tempestivamente trascritto nell'apposito libro dei verbali.
9. Le strutture Regionali dovranno inviare i verbali del comitato direttivo, solo a scopo conoscitivo, alla struttura Nazionale, lo stesso dovranno fare le strutture Territoriali nei confronti della struttura Regionale;
10. Il Presidente deve convocare il Comitato direttivo con la frequenza prevista dallo Statuto, e comunque con la cadenza di almeno ogni 60 giorni, in difetto, ciascun componente il Comitato direttivo può notificare l'inadempienza al Presidente del Collegio dei Garanti.
11. Il Comitato direttivo è responsabile per ogni spesa deliberata.
12. In caso di lasciti, eredità, legati, donazioni, in assenza di precisa indicazione da parte della Struttura Territoriale o Regionale a cui gli stessi sono destinati, è il Comitato direttivo nazionale ad esercitare il potere di accettarli. In tal caso, allo stesso compete, in particolare, la gestione e l'utilizzo degli stessi.

**Tutte le strutture "Territoriali. Regionali. Nazionale ed Esteri possono attivare. per la partecipazione alle sedute dei Comitati Direttivi. la modalità di videoconferenza e l'espressione del voto per via elettronica.**

## **Articolo 10**

### **Il Presidente**

1. Il Presidente, nell'ambito territoriale della Struttura di appartenenza, rappresenta l'A.N.F.E. ad ogni effetto, con firma e rappresentanza limitata al territorio di competenza. Il Presidente Nazionale è il rappresentante legale dell'Associazione e lo è anche in campo internazionale.
2. Il Presidente regionale o territoriale può essere autorizzato dal Presidente nazionale, previa deliberazione del Comitato direttivo nazionale, ad operare in ambiti territoriali diversi da quello di sua competenza.

3. Il Presidente territoriale, previa deliberazione del Comitato direttivo stesso, può designare singoli soci del relativo livello territoriale a rappresentare l'Associazione in ambito comunale, senza alcun potere e con l'obbligo di riferire al Comitato territoriale.
4. Il Presidente a il compito di estendere l'organizzazione dell'A.N.F.E. in tutto il territorio della Struttura di appartenenza e di mantenerla nella migliore efficienza. Compete, invece, al Presidente Nazionale conferire l'incarico per l'istituzione di nuove sedi territoriali o regionali.
5. Il Presidente stabilisce e mantiene, per tutta la durata della carica, efficienti rapporti con le Autorità che operano nell'ambito territoriale di competenza della relativa Struttura.
6. Il Presidente convoca l'Assemblea, su deliberazione del Comitato direttivo, e ne coordina l'attività.
7. Il Presidente di ciascuna Struttura inferiore:
  - collabora con la Presidenza della Struttura superiore osservando ed attuando i compiti previsti dallo Statuto;
  - trasmette alla Presidenza nazionale le pratiche che devono essere svolte presso soggetti o enti pubblici nazionali o esteri cui non hanno il potere di rivolgersi direttamente ai sensi delle disposizioni statutarie;
  - cura gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 6, del presente Regolamento.
8. Assume, in casi di necessità e urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Comitato direttivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato direttivo stesso, in occasione della prima riunione utile.
9. Nell'espletamento dei suoi compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
10. Quando lo ritiene opportuno, previo parere del Collegio dei Garanti, interviene in sede giudiziaria a tutela dell'immagine dell'Associazione.
11. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario.
12. In caso di incompatibilità, il Presidente ne dà tempestiva comunicazione al Comitato direttivo per gli opportuni provvedimenti.
13. Sulla eventuale condizione di incompatibilità si pronuncia il Collegio dei Garanti Nazionale.
14. Al Presidente Nazionale compete la nomina dei componenti negli Enti, Consorzi e Partecipate a livello Nazionale sia di diretta emanazione dell'ANFE o altri soggetti a partecipazione ANFE.
15. Nell'ambito del direttivo eletto, il presidente può estendere, per particolari incarichi e/o progetti di la qualifica di vice-presidente con delega nei vari dipartimenti in cui opera l'ANFE ( es.: Istruzione, cultura, affari legali, ecc.).
16. Il Presidente Nazionale nell'ambito delle attività previsti dallo statuto, allo scopo di dare massima diffusione alle attività progettuali, sentito il comitato Direttivo, può istituire appositi dipartimenti ( es. Istruzione Universitaria, Adozioni Internazionali, attività Sportiva e agonistica, Sanità, ecc.), conferendo incarichi a titolo gratuito ed avvalendosi di persone di provata esperienza anche esterni all'Associazione.

## **Articolo 11**

### **Il Vice Presidente vicario**

Il Vice Presidente vicario coadiuva il Presidente e lo sostituisce in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento temporanei, lo stesso nel periodo di sostituzione assume i poteri dell'ordinaria amministrazione e con essa tutte le responsabilità degli atti posti in essere.

## Articolo 12

### **Il Segretario**

1. Cura la corrispondenza nell'ambito della Struttura di appartenenza.
2. Predisporre, su impulso del Comitato direttivo competente, gli adempimenti necessari per la convocazione delle adunanze dell'Assemblea e del Comitato direttivo nell'ambito della relativa Struttura.
3. Verbalizza tutte le riunioni del Comitato direttivo e delle Assemblee nell'ambito della Struttura di riferimento.
4. Cura la tenuta dei libri sociali: Libro Soci, Libro verbali del Comitato direttivo e Libro verbali delle Assemblee nell'ambito della relativa Struttura.

## Articolo 13

### **Il Tesoriere**

È responsabile amministrativo/contabile dell'Associazione. Il Tesoriere, nell'ambito della Struttura di appartenenza, provvede:

- alla tenuta della contabilità;
- alla predisposizione del progetto di bilancio consuntivo da presentare al Comitato direttivo;
- alla predisposizione del budget da presentare al Comitato direttivo;
- alla riscossione delle quote sociali;
- a tutti i pagamenti correnti, con mandati bancari o a mezzo di c/c bancario o Bancoposta, su mandati singoli firmati dal Presidente o in sua assenza prolungata dal Vice Presidente vicario;
- mette a disposizione del Revisore dei Conti i libri e scritture contabili, tutti i giustificativi di cassa e dei movimenti sui c/c;
- cura quant'altro necessario alla vita amministrativa dell'organizzazione.
- su deliberazione del Comitato Direttivo Nazionale ha la facoltà di aprire conti correnti con istituti di credito assumendone la responsabilità anche della tenuta e controllo degli stessi. In tal caso, il Tesoriere riferisce trimestralmente al Comitato direttivo circa tutte le attività amministrative poste in essere.

## Articolo 14

### **Il Direttore Nazionale**

1. Solo a livello Nazionale è istituita la figura del Direttore;
2. Il Direttore è nominato dal Comitato direttivo su proposta del Presidente Nazionale scelto tra persone con provata professionalità, anche estranee all'Associazione.
3. È preposto ad attuare le determinazioni del Presidente e del comitato direttivo nazionale ed assume, a tal fine, tutte le iniziative del caso, nel rispetto delle direttive ricevute.
4. Se scelto tra i Soci esercita tutti i diritti del relativo status; in ogni caso, è ammesso a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Associazione, in tutte le Strutture italiane ed estere.

5. È responsabile dell'attività gestionale allo stesso affidata e provvede a impartire disposizioni e istruzioni necessarie a garantire il corretto funzionamento della Struttura, in attuazione delle direttive del Presidente e del Comitato direttivo nazionale.
6. Provvede, altresì, alla gestione delle risorse umane coerentemente con gli obiettivi dell'Associazione.
7. Il Direttore resta in carica, di norma, per tutta la durata del Comitato direttivo che lo ha nominato, ma può essere revocato dall'incarico su proposta del Presidente e con delibera del comitato direttivo.
8. In caso di decesso o di dimissioni del Direttore, prima del compimento dell'incarico quadriennale, il Comitato direttivo nazionale procede alla nomina di un nuovo Direttore.
9. Il Direttore Nazionale può essere revocato con delibera del comitato direttivo e sostituito da un nuovo Direttore.
10. Con delibera del Comitato Direttivo Nazionale, possono essergli affidati anche i compiti di Amministratore Delegato.

## **Articolo 15**

### **Il Revisore dei conti:**

1. Il Revisore dei Conti unico viene nominato dal direttivo nell'ambito della relativa Struttura.
2. Il Revisore dei Conti esamina il progetto di bilancio consuntivo della relativa Struttura organizzativa e vigila sugli atti di gestione e sull'impiego dei mezzi finanziari a disposizione dei rispettivi Comitati direttivi.
3. Il Revisore può in ogni momento procedere ad atti di ispezione, nel rispetto delle competenze loro attribuite dallo Statuto e dal Regolamento.
4. Degli accertamenti eseguiti deve redigersi verbale da conservare in appositi registri.
5. In caso di decesso, rinuncia o decadenza del Revisore il direttivo provvede alla nomina di un nuovo Revisore.
6. Il Revisore dei Conti o un suo Delegato può assistere alle riunioni del Comitato direttivo e dell'Assemblea, cui deve essere invitato dal Presidente, nell'ambito della relativa Struttura.
7. La carica di Revisore dei Conti al livello provinciale e regionale non è compatibile con l'assunzione della medesima carica in una Struttura superiore.
8. Il Revisore resta in carica per tutta la durata del comitato Direttivo e può essere riconfermato.

## **Articolo 16**

### **Il Collegio dei Garanti**

1. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio subentra il primo dei supplenti per numero di voti ottenuti in assemblea elettiva;
2. Qualora il numero dei supplenti fosse insufficiente per assicurare la composizione del Collegio, lo stesso è integrato nella prima Assemblea utile.
3. I componenti del Collegio devono astenersi dall'esprimere verbalmente o in forma scritta giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari.
4. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i tre componenti e delibera a maggioranza

sulle istanze pervenutegli per iscritto, corredate dai mezzi di prova, a pena di nullità; deposita la decisione non oltre il novantesimo giorno dall'apertura del giudizio.

5. I ricorsi al Collegio dei Probiviri devono essere spediti a mezzo raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata indirizzata al presidente del Collegio dei Garanti, presso la Segreteria nazionale.
6. Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare testi, disporre l'audizione personale delle parti.
7. Le parti possono richiedere l'audizione personale e, ove lo ritengano, possono farsi assistere da un patrocinatore.
8. Sulla base di accordo unanime dei componenti, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite posta elettronica o altri sistemi informatici e telematici.
9. Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità, nel rispetto del contraddittorio, previo esperimento del tentativo di composizione della lite.
10. Su mandato del Comitato direttivo nazionale, è dovere del Collegio dei Garanti intervenire nelle Strutture inferiori, relazionando alla Struttura di appartenenza e per conoscenza alla Struttura interessata.
11. Il Presidente nazionale dell'Associazione, regolarmente informato dei procedimenti e delle decisioni del Collegio, ove necessario, ne cura l'attuazione.
12. Sono illeciti associativi:
  - la non osservanza delle norme contenute nello Statuto, nel presente Regolamento e nel Codice etico;
  - ogni comportamento che evidenzia la mancanza di reciproco rispetto tra i responsabili.
13. Le sanzioni applicabili, in base al livello di gravità, sono:
  - a) richiamo o censura;
  - b) sospensione temporanea dall'incarico e/o sospensione fino a un massimo di dodici mesi dall'esercizio dei diritti derivanti dallo *status* di Socio;
  - c) destituzione dall'incarico e/o sospensione fino a un massimo di dodici mesi dall'esercizio dei diritti derivanti dallo *status* di Socio;
  - e) interdizione perpetua dagli incarichi associativi.

In caso di applicazione delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e), i relativi provvedimenti possono essere trasmessi, se ritenuto opportuno, ai Comitati direttivi delle Strutture inferiori.

Nei casi più gravi, il Collegio può disporre la decadenza o l'esclusione del Socio.

**Il Collegio dei Garanti Nazionale può attivare per le proprie riunioni la modalità di videoconferenza, sarà cura del Presidente del Collegio certificarne la validità.**

## **Articolo 17**

### **L'Osservatorio Scientifico**

1. L'Osservatorio svolge i compiti ad esso attribuiti dallo Statuto.
2. I componenti dell'Osservatorio esprimono, se richiesto, pareri e consulenze e coordinano le attività di studio necessarie a supporto delle iniziative culturali e dei progetti sviluppati dall'A.N.F.E.

## **Articolo 18**

### **Patrimonio dell'Associazione - Risorse Economiche - Bilancio**



1. Con riferimento a ciascun esercizio sociale devono essere predisposti, a cura del Comitato direttivo di ciascuna Struttura, il budget e il progetto di bilancio consuntivo.
2. Il budget è approvato dal Comitato direttivo di ciascuna Struttura entro la fine di novembre.
3. Il progetto di bilancio consuntivo, a livello territoriale e regionale, è approvato dal Comitato direttivo e presentato all'Assemblea della rispettiva Struttura, per la definitiva approvazione, entro il 30 aprile. Il progetto di bilancio consuntivo, a livello nazionale, è approvato dal Comitato direttivo nazionale e presentato alla rispettiva Assemblea, per la definitiva approvazione, entro il 30 aprile. Qualora sussistano particolari ragioni, il Comitato direttivo nazionale, nell'ambito della propria Struttura, con decisione motivata, potrà posticipare tale ultimo termine non oltre centottanta giorni dalla fine dell'anno solare precedente.
4. Nelle more dell'approvazione del budget è ammesso l'esercizio provvisorio.
5. Dal progetto di bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti nonché le spese per capitali e voci analitiche.
6. Il Tesoriere nell'ambito di ciascuna Struttura può chiedere al Presidente di essere informato sull'attuazione del programma, sul rispetto del budget e sulla puntuale applicazione delle procedure contabili ed amministrative.
7. I proventi derivanti da attività produttive o commerciali, necessariamente marginali, devono essere inseriti in apposita voce del bilancio; il Comitato direttivo, su deliberazione dell'Assemblea, destina obbligatoriamente tali somme alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
8. È vietata la distribuzione, in qualsiasi forma anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non vengano imposti dalla legge.

## **Articolo 19**

### **Recesso, esclusione e decadenza dei Soci:**

#### **Recesso:**

- Il Socio cessa di far parte dell'Associazione in caso di recesso, decadenza ed esclusione. Avverso i provvedimenti che ne dichiarano la decadenza o l'esclusione è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti.
- Il Socio può recedere dall'Associazione, dandone comunicazione per iscritto alla Segreteria della struttura di appartenenza e restituendo, contestualmente, la tessera sociale, la segreteria ne cura la cancellazione della relativa iscrizione dal Libro dei Soci.

#### **Esclusione:**

L'esclusione dall'Associazione può essere disposta nei confronti del Socio:

- che svolga attività contrastanti con gli interessi dell'Associazione o la danneggi in qualunque modo, materialmente o moralmente o fomenti dissidi o disordini all'interno della stessa;
- che abbia un comportamento in contrasto con le disposizioni dello Statuto, del Regolamento e del Codice etico dell'A.N.F.E. o con le decisioni adottate dagli organi associativi;
- Il Comitato direttivo della struttura di riferimento, valutata la rilevanza degli addebiti, procede a una

contestazione scritta dei medesimi, assegnando al Socio un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni. Il Socio, o chiunque sia interessato, può chiedere l'audizione personale. Entro i successivi trenta giorni il Comitato direttivo della struttura di appartenenza emette una decisione motivata e, ove ritenga che sussistano i presupposti per l'adozione delle misure previste dall'art. 8 dello Statuto, dichiara la decadenza dallo *status* di Socio o dispone l'esclusione del Socio stesso dall'A.N.F.E., con la precisazione, in ogni caso, che avverso tale determinazione è possibile proporre appello al Collegio dei Garanti nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

## **Decadenza**

si ha decadenza del socio, persona fisica o soggetto collettivo:

- per il caso di decesso del socio o di scioglimento dell'organizzazione aderente;
- per mancato versamento della quota associativa o della quota di adesione annuale, improrogabilmente entro il 30 aprile di ogni anno;
- per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da parte degli organi dirigenti preposti. Contro tale rifiuto è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti.
- Per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

La decadenza dallo *status* di Socio è dichiarata dal Comitato direttivo della struttura di appartenenza nel caso di perdita dei requisiti soggettivi di idoneità che ne avevano consentito l'ammissione ovvero qualora il Socio non sia più in grado di concorrere in alcun modo al perseguimento degli scopi sociali.

Il Comitato direttivo della struttura di riferimento comunica agli associati, e assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per regolarizzare la propria posizione effettuando il pagamento della quota sociale di adesione. Trascorso infruttuosamente tale termine il Comitato Direttivo provvede alla cancellazione dal libro soci. Avverso tale determinazione è possibile proporre appello al Collegio dei Garanti Nazionale nel termine di trenta dell'avvenuta cancellazione.

## **Articolo 20**

Non possono assumere cariche negli Organi nazionali, regionali e territoriali, ovvero ne decadono:

- 1- coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
- 2- coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;
- 3- coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

## **Articolo 21**

### **Norme di attuazione**

1. Il testo del regolamento, approvato dall'Assemblea nazionale e facente parte integrante dello statuto è immediatamente trasmesso dal Comitato direttivo nazionale alle Strutture inferiori.
2. Le norme in esso contenute entrano in vigore subito dopo la loro approvazione.

3. Del testo del Regolamento è data adeguata diffusione mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

## **Articolo 22**

### **Norma transitoria**

Tutte le sedi ANFE già Provinciali, Regionali ed Estere in regola con il versamento delle quote associative, alla data di entrata in vigore del nuovo statuto sono automaticamente associate. Esse, entro il termine di 60 giorni, dovranno elaborare il nuovo statuto di adesione conforme al presente ed al tipo che verrà fornito direttamente della sede Nazionale ANFE, in conformità allo statuto dell'ANFE Nazionale.

Le sedi Regionali e Territoriale invieranno, entro trenta giorni, alla sede Nazionale il proprio statuto sottoscritto presso Notaio o altro soggetto Nazionale o Estero abilitato.

Roma 18 dicembre 2020

**L'Assemblea Nazionale**  
*Presenti come da Verbale Notarile*  
*Del 18 dicembre 2020*

Il Presidente Nazionale

